Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 16 novembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 24 agosto 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglia d'argento

Alla memoria del sostituto portalettere **LUDOVICO Emanuele,** il 22 giugno 1965 in Muggiò, località Ponte Pessina (Milano).

Periva nelle infide acque di un canale, cercando di recuperare un pacco postale ivi cadutogli accidentalmente e che gli era stato affidato per la consegna. Nobile esempio di attaccamento al dovere nel compimento del quale sacrificava la sua giovane vita.

Medaglia di bronzo

LOIACONO Alfredo, l'8 gennaio 1965 in Lecce.

Scorta una donna aggrappata alla ringhiera di un balcone, sito al terzo piano di uno stabile, ed ormai allo stremo delle forze, accorreva prontamente ed evitava alla predetta, frattanto cadutagli addosso, più gravi conseguenze del tragico volo, pur rimanendo egli stesso ferito.

(8080)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 944.

Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, è stabilito in lire 10 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 945.

Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 946.

Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purchè esista reciprocità di trattamento.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **947**.

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) potranno avere durata fino a 10 anni, semprechè i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Art. 4.

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonchè in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

Art. 5.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di lire 1,200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di lire 300 milioni nell'esercizio 1967 si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **948**.

Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorchè valutati in via presuntiva.

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 949.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è aumentata a lire 8.500 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16 milioni 666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1965 al 1992, di lire 266.676.500 per l'anno finanziario 1993 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1994.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 950.

Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessità di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonchè della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), resterà acquisito alla proprietà dello Stato.

Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 3.260 milioni, di cui al precedente articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1965 e di lire 920 milioni in ciascuno degli anni dal 1966 al 1968.

All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1965 si provvede per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.

All'onere di lire 920 milioni previsto per l'anno 1966 si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 951.

Norme integrative di attuazione degli articoli 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguardanti la ferrovia Trento-Malè.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la ferrovia Trento-Malè il divieto posto dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell'articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perchè non coperta dai contributi statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 952.
Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera *i*) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

Art. 3.

I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Art. 4.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 5.

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Lo stesso limite stabilito dall'articolo 1 è applicabile al completamento del trasferimento degli abitati di Balestrino (Savona), già intrapreso in applicazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente alle abitazioni le cui domande siano state presentate nei termini previsti dalla legge suddetta e dalla legge 9 agosto 1954, n. 636.

Art. 8.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. **953.**

Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente:

« Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. **954.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Sarrocchi » di Siena.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Sarrocchi », di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1966, n. **955.**

Modificazione dello statuto della Fondazione « Borsa di studio Avvocato Pio Donati », con sede presso l'Università di Modena.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 8 dello statuto della Fondazione « Borsa di studio Avvocato Pio Donati », con sede presso l'Università di Modena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, n. 2022.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **956.**

Erezione in ente morale della Scuola materna « Cristo Re », con sede in Rimini (Forlì).

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola materna « Cristo Re », con sede in Rimini (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il Consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del Collegio dei sindaci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1147 del 2 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1960, registro n. 130, foglio n. 107, con cui è stato elevato a tre il numero dei funzionari dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, con qualifica di direttore di divisione, da nominarsi membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1799 del 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1963, registro n. 178, foglio n. 6, con il quale è stato disposto che i funzionari dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e del Ministero del tesoro, da nominarsi membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente suddetto debbono rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 3 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 386, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per l'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in parola per il triennio successivo.

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », è così costituito, a decorrere dal 16 settembre 1966:

Presidente:

Picconi dott. Giorgio, ispettore generale per il lotto e le lotterie.

Membri:

Campanozzi dott. Giuseppe Fabio, direttore di divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Torre dott. Pietro, direttore di divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Bonavita dott. Carlo, direttore di divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Lanzon dott. Pietro, ispettore generale della Ragioneria generale dello Sato;

Azzariti dott. Giorgio, sostituto avvocato dello Stato;

Vuoso Giorgio, ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti;

Centanni Fernando, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Segretario:

Marchi dott. Parigino, direttore di sezione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », è così costituito:

Bosco dott. Antonino, direttore di divisione in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Gaudiuso dott. Giuseppe, direttore di divisione nel Ministero delle finanze in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Ferro Vittorio, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 28

(8633)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1965, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto la nota n. 6663/9 del 29 luglio 1966, con la quale la Presidenza della Corte dei conti designa quale membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto predetto, in rappresentanza della Corte dei conti, il presidente di sezione prof. dott. Giuseppe Cataldi in sostituzione del procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Considerato la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il presidente di sezione prof. dott. Giuseppe Cataldi è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 novembre 1966:

Randisi Giuseppe, notaio titolare della sede soppressa di Pollina, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito d'ufficio nel comune di Lercara Friddi, stesso distretto.

Barbera Bianca, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Termini Imerese.

Capuano Renato, notaio titolare della sede soppressa di Brienza, distretto notarile di Potenza, è trasferito d'ufficio nel comune di Viggiano, stesso distretto.

Millozza Maria Teresa, notaio titolare della sede soppressa di Pietragalla, distretto notarile di Potenza, è trasferito d'ufficio nel comune di Genzano di Lucania, stesso distretto.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1966:

Fronte Giovanni, notaio residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Modica, stesso distretto.

Liga Giovanni, notaio residente nel comune di Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo.

Di Carlo Domenico, notaio residente nel comune di Mosciano S. Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montesilvano, stesso distretto.

Cimellaro Marco, notaio residente nel comune di Villa San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Rosarno, distretto notarile di Palmi.

Peloso Cesare, notaio residente nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Legnago, stesso distretto.

(9018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1966, la provincia di Messina, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9055)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, la provincia di Benevento, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9056)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Montoro Superiore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.475.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9059)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Boiano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.305.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9057)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.438.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9058)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Aquino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.281.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9060)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Percile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.583.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9061)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Pisoniano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.862.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9062)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Rocca Priora (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.775.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9063)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Roccagiovine (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.135.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9604)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Sacrofano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.784.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9065)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.479.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9066)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Sambuci (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.180.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9068)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Saracinesco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.318.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.191.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9070)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Zimella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.390.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9071)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Bosaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.439.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9072)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Canaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.119.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9073)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Lusia (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.372.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9074)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Polesella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.703.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9075)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Rosolina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.203.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9076)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Salara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.452.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9077)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di San Bellino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.681.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9078)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Carunchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.642.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9080)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Borrello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 770.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9081)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.411.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9067)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Ari (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.241.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9082)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.762.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 15 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	—	624,99	624,95	624,98	624,98	624,95	624,95	624,98	624,98
$ Can.	577,04	—	577 —	576,90	576,95	577 —	576,95	576,90	577 —	577,10
Fr. Sv.	144,63	—	144,72	144,76	144,60	144,66	144,76	144,76	144,66	144,70
Kr D.	90,41	—	90,42	90,42	90,40	90,42	90,4125	90,42	90,42	90,42
Kr. N.	87,47	—	87,50	87,485	87,45	87,49	87,49	87,485	87,49	87,48
Kr Sv.	120,84	—	120,94	120,895	120,80	120,89	120,90	120,895	120,89	121 —
Fol.	172,69	—	172,78	172,74	172,70	172,75	172,75	172,74	172,72	172,75
Fr. B.	12,50	—	12,515	12,51	12,505	12,50	12,508	12,51	12,50	12,51
Franco francese	126,45	—	126,47	126,49	126,40	126,50	126,49	126,49	126,50	126,50
Lst.	1744,36	—	1744,75	1744,50	1744 —	1744,52	1744,45	1744,50	1744,52	1744,65
Dm. occ.	157,13	—	157,1825	157,165	157,12	157,18	157,145	157,165	157,18	157,15
Scell. Austr.	24,18	—	24,185	24,1775	24,15	24,18	24,1795	24,1775	24,18	24,18
Escudo Port.	21,76	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,435	10,4350	10,44	10,43	10,429	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 15 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	576,925
1 Franco svizzero	144,76
1 Corona danese	90,416
1 Corona norvegese	87,487
1 Corona svedese	120,897
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	126,49
1 Lira sterlina	1744,475
1 Marco germanico	157,155
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,432

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Lette le note 6 agosto e 5 settembre 1966, n. 1614/65, del presidente della Corte d'appello di Bologna, il quale, nel comunicare che il dott. Umberto Di Giovine, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale, è stato trasferito a Venezia, propone che in sua sostituzione sia nominato il dott. Vincenzo Sangiorgio, sostituto procuratore generale presso detta Corte;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sangiorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa Corte, in sostituzione del dott. Umberto Di Giovine.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1966
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 197

(8844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti o sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 132 posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, di cui alla tabella 2ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 132 posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Pascarella dott. Cesare, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Perini prof. Dario, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Pisa;
Donno prof. Giacinto, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Bari;
Vignoli dott. Antonio, ispettore generale;
Barontini dott. Francesco, ispettore capo.

Segretario:
Bucarelli dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 180.000 ed in L. 600.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 223.

(9010)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore, centrale e periferico, del genio rurale, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 399, col quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore, centrale e periferico, del genio rurale, carriera direttiva, di cui alla tabella 3ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore, centrale e periferico, del genio rurale, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Raus dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Pistilli prof. Giuseppe, ordinario di costruzioni idrauliche nell'Università di Napoli;
Damiani prof. Antonio, straordinario di idraulica agraria nell'Università di Bari;
Amaducci dott. Mario, ispettore generale;
Greco dott. Angiolino, ispettore generale.

Segretario:
Combi dott.ssa Piera, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 80.000 ed in L. 150.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 222.

(9009)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 10, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 772 posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, centrale e periferico, di cui alla tabella 7ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al

personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 772 posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Sacconi dott. Silvio, ispettore generale.

Componenti:

Vannuccini dott. Enrico, direttore di sezione;
Grimaldi dott. Luigi, direttore di sezione;
Corvino dott. Giulio, direttore di sezione;
Nicastro dott. Goffredo, direttore di sezione.

Membro aggiunto:

Bellerio prof.ssa Lolla, ordinario di stenografia nell'Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Vespucci » di Roma.

Segretario:

Campo dott. Renato, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 180.000 ed in L. 175.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 239.

(9008)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 11 con il quale è stato indetto un concorso per titoli a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alla tabella 8ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giardina dott. Aldo, direttore di divisione.

Componenti:

Aquino dott. Gaetano, direttore di sezione;
Fabbricatore dott. Walter, direttore di sezione;
Pirrera dott. Filippo, direttore di sezione;
Mottola dott. Gioacchino, direttore di sezione.

Segretario:

Sabelli rag. Mario, segretario contabile.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 70.000 e din L. 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 238

(9016)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 400, col quale è stato indetto un concorso per esami a 242 posti di Consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, di cui alla tabella 1ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 242 posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bennati dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Funaioli prof. Carlo Alberto, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università di Firenze;
Fargnoli prof. Giuseppe, libero docente di politica economica e finanziaria e incaricato di scienza delle finanze nell'Università di Napoli;
Onofri dott. Renato, ispettore generale;
Scarantino dott. Giorgio, ispettore generale.

Segretario:

Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 120.000 ed in L. 150.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 224.

(9011)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla conclusione con esito negativo dei concorsi a sette posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane - ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati agli assistenti universitari.

I concorsi speciali per esami-colloquio a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane - ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali indetti con decreto ministeriale 8 gennaio 1966, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1966, si sono conclusi con esito negativo perchè nel termine stabilito (31 marzo 1966) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione al concorso a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e che l'unico candidato al concorso a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali non è risultato in possesso dei requisiti prescritti dal bando per potervi partecipare.

(9142)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1966, n. 4.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 10 *maggio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le scuole professionali per apprendisti, di cui alla legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, e sentito il parere del Comitato provinciale per la formazione professionale, di cui all'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

La stessa procedura è seguita per la soppressione delle scuole.

Nel decreto istitutivo della scuola vengono fissati anche la qualifica ed il numero dei posti di ruolo di cui alla pianta organica allegata alla presente legge da assegnarsi alla scuola medesima, il numero complessivo delle ore di insegnamento settimanali da svolgersi da personale incaricato, nonchè il numero del personale incaricato non insegnante.

Le tabelle organiche delle singole scuole possono essere aggiornate annualmente in caso di necessità, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

a) insegnanti laureati;

b) insegnanti diplomati e tecnici;

c) insegnanti tecnico-pratici;

d) assistenti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

a) ispettori provinciali per la formazione professionale, direttori di 1ª classe, insegnanti laureati: diploma di laurea;

b) direttori: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

c) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecnico-artigianali è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unito a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale;

d) insegnanti tecnico-pratici: licenza di scuola media inferiore, unito a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale;

e) assistenti: licenza di scuola media inferiore connessa ad attività professionale almeno quinquennale corrispondente od affine alla materia di insegnamento;

f) segretari-economi: diploma di ragioniere;

g) segretari: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

h) applicati di segreteria: diploma di licenza di scuola media inferiore;

i) bidelli-inservienti: licenza della quinta classe elementare ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunta la seguente proposizione:

« L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale ».

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti laureati, diplomati e tecnici hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali programmate per anno scolastico.

Gli insegnanti tecnico-pratici sono tenuti ad un servizio complessivo di 36 ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni da 24 a 30 ore settimanali ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« All'ufficio provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti ed a quello per l'addestramento professionale è di regola assegnato un segretario-economo. Le qualifiche ed il numero del restante personale da assegnarsi al suddetto ufficio è stabilito con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere degli ispettori all'istruzione professionale ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di cui alla lett. *a*) sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta motivata di un apposito comitato per gruppo linguistico, composto dall'ispettore che lo presiede, da due direttori e da due insegnanti, e nominato per ogni biennio dalla Giunta provinciale. Le modalità per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie ed i ricorsi saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art. 8.

Il settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Al personale incaricato per il quale l'incarico presso le scuole professionali della Provincia costituisce l'attività unica o prevalente, in caso di malattia o puerperio si applicano le norme vigenti per il personale non di ruolo statale. Per tutto il restante personale incaricato e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per il personale supplente temporaneo delle scuole statali ».

Art. 9.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Il rapporto informativo viene compilato per gli ispettori provinciali dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli assessori competenti, per il personale direttivo dall'ispettore, per il personale addetto all'ufficio provinciale per l'istruzione professionale dall'assessore competente e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi direttori.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentito il comitato di cui all'art. 23 della presente legge ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni di disciplina per il personale direttivo ed insegnante, una per gruppo linguistico, sono nominate per un

biennio dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di 1ª classe che funge da presidente e da un insegnante di ruolo ed un insegnante incaricato ».

Art. 11.

L'art. 30 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo addetto all'istruzione professionale spetta il trattamento economico del personale provinciale secondo la corrispondenza dei gradi stabiliti nell'allegata tabella « A ».

Art. 12.

L'art. 31 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La concessione del trattamento economico dei gradi superiori a quello iniziale previsti per le singole qualifiche nella allegata tabella « A », si consegue alle condizioni e col maturarsi dell'anzianità utile di servizio richiesta per le promozioni a ruolo aperto del corrispondente personale di pari grado nei ruoli provinciali.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti conseguono il trattamento economico del grado immediatamente superiore a quello iniziale previsto per dette qualifiche nella allegata tabella « A » dopo tre anni di effettivo servizio di ruolo, semprecchè in tale periodo non abbiano riportato note di qualifica inferiori a « distinto ».

Gli insegnanti tecnico-pratici conseguono inoltre il trattamento economico del grado VI provinciale, previsto nell'allegata tabella « A », dopo 6 anni di servizio effettivo nel grado immediatamente inferiore, semprecchè nell'ultimo triennio non abbiano riportato note di qualifica inferiori a « distinto »

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« Al personale insegnante incaricato che non percepisca già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta, spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale ed in proporzione alle ore di insegnamento, in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

Per i direttori incaricati che non insegnano e per il restante personale incaricato non insegnante, con la deliberazione di incarico sarà stabilito anche il compenso globale da corrispondersi ai medesimi in relazione alla importanza del lavoro affidato, tenuto conto del carico orario ed entro i limiti massimi del trattamento iniziale spettante al corrispondente personale di ruolo ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo nonchè il personale con l'obbligo di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge, col maturare della propria anzianità di servizio consegue il diritto agli scatti biennali della retribuzione ».

Art. 15.

L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Al personale insegnante che per inderogabili necessità di servizio presti ore di insegnamento oltre ai limiti massimi stabiliti dall'art. 13 della presente legge ed in genere al personale addetto alla formazione professionale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia preventivamente autorizzato o prescritto dalla Giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario, calcolata secondo le norme vigenti per i dipendenti statali e nella misura massima di 30 ore mensili ».

Art. 16.

Le norme transitorie, di cui all'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituite dalle seguenti:

« La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titolo, al quale è ammesso il personale non di ruolo, assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti, con esenzione dal limite di età.

Nei concorsi interni per titoli banditi per la prima copertura dei posti, il personale può in via eccezionale essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto lodevolmente le relative funzioni, riportando almeno il giudizio complessivo di « distinto » e che abbia almeno 6 anni di servizio per i posti di direttore di 1ª classe e di direttore, ed almeno 2 anni per il rimanente personale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli insegnanti tecnici e tecnico-pratici che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente comma, possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di inquadramento qualora risultino sprovvisti del titolo di studio e della qualificazione professionale richiesta dall'art. 5, lett. *c)* e *d)* della presente legge.

Un secondo concorso per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età.

Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale per la formazione professionale, la Giunta provinciale potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, sia ritenuta particolarmente idonea per il servizio scolastico prestato presso le scuole professionali della Provincia o presso scuole secondarie dello Stato.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi, il servizio corrispondente od analogo e quello di insegnamento entro il limite di orario di cui all'art. 13 della presente legge precedentemente prestato nelle scuole professionali presso la Provincia, è riconosciuto per intero, e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino alla misura massima di dieci anni agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto, ma comunque non inferiore a 9 ore di insegnamento settimanale, è riconosciuto per metà agli stessi effetti. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei.

Ai vincitori dei concorsi pubblici che saranno banditi per la prima copertura dei posti di direttore ed insegnante che risulteranno vacanti dopo l'applicazione delle presenti norme transitorie, il servizio precedentemente prestato presso scuole statali o provinciali, con un orario d'obbligo non inferiore a 9 ore settimanali, viene riconosciuto fino ad un massimo di anni dieci agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei ».

Art. 17.

Le norme transitorie devono essere attuate entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

Art. 18.

E' abrogato l'art. 42 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.

Art. 19.

Le tabelle allegate alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 20.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta in L. 10 milioni annui fa carico all'art. 33 del bilancio provinciale per l'esercizio 1966 « Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 », ed analoghi stanziamenti dei bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*

QUALIFICHE	Numero dei posti	Grado provinciale
Ispettori per la formazione professionale	vedi art. 2 della legge	II
Direttori di 1ª classe	6	III
Direttori	4	IV
Insegnanti laureati	78	IV V
Insegnanti diplomati e tecnici		V VI VII
Insegnanti tecnico-pratici	6	VI VII VIII
Assistenti	9	VIII IX
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Segretario-economo	1	IV V VI VII
Segretari	8	V VI VII
Applicati di segreteria	14	VIII IX X
Bidelli-inservienti	11	II/D III/D IV/D V/D

TABELLA *B*

Indennità di direzione al personale

Insegnante incaricato della direzione: L. 15.000 lorde mensili

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1966, n. 5.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 luglio 1966*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti nuovi articoli:

PARTE PRIMA: ENTRATA

Categoria II - Proventi diversi

Art. 22/*bis*. — Assegnazioni della Regione per agevolazioni creditizie per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11) . . . . L. 50.000.000

PARTE SECONDA: USCITA

Categoria IV - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 94/*bis*. — Spesa pro 1965 e 1966 per agevolazioni creditizie per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11) L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1966, n. 6.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Malles.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 13 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Malles nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Piano di zonizzazione del territorio comunale in scala 1:25.000;
2. Piano di zonizzazione del territorio comunale sino alla quota 2000 m s.l.m. in iscala 1:10.000, rispettivamente 1:5.000;
3. Relazione illustrativa;
4. Norme di atuazione;
5. Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bolletino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in iscala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(8498)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.